



Assemblea legislativa delle Marche

Ancona, 9.11.2011

PROPOSTA DI LEGGE

ABROGAZIONE DELL'ART. 18 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2010, N.16

Ad iniziativa dei Consiglieri Regionali Giorgi, Eusebi, Acacia Scarpetti, Donati

RELAZIONE

La presente proposta di legge è finalizzata all'abrogazione dell'art. 18 della l.r. n.16/2010 con il quale sono state conferite ai consorzi di bonifica talune funzioni idrauliche previste dal r.d. 25 luglio 1904, n.523.

Sulla base della predetta disposizione, il Consorzio di bonifica del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, unico tra tutti quelli della Regione, ha notificato tramite Equitalia SpA circa 40 mila cartelle di pagamento ad altrettanti contribuenti in forza di ruoli trasmessi dal consorzio di Bonifica in questione per asseriti interventi di manutenzione idraulica.

E' noto come i Consorzi di Bonifica siano configurabili quali enti di diritto pubblico che operano secondo una ripartizione di competenze definite a livello regionale. Per l'adempimento dei propri fini istituzionali i Consorzi si avvalgono, oltre che di risorse statali e regionali, di contributi che impongono alle proprietà consorziate. Tali contributi sono oneri aventi natura reale in quanto gravano sui fondi ricompresi all'interno del comprensorio di bonifica di competenza del singolo Consorzio .

La giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, pur ammettendo la natura tributaria dei contributi, escludono del tutto la loro equiparabilità alle imposte (Corte Cost. n.26/1998). Secondo la citata giurisprudenza, il fondamento dei contributi consortili non è insito nella generica capacità contributiva dei cittadini, costituente invece la base del prelievo fiscale a sostegno della spesa pubblica, ma scaturisce esclusivamente dal concreto beneficio conseguito dagli immobili in forza del servizio erogato dal Consorzio. Pertanto, ai fini della soggezione contributiva, non è sufficiente l'ubicazione degli immobili nel perimetro di contribuenza, ma occorre che gli stessi abbiano un beneficio diretto ed immediato dall'esecuzione delle opere di bonifica .

Per le ragioni sopra indicate, la presente proposta di legge abroga l'art. 18 della l.r. n.16/2010, il quale peraltro genera confusione in ordine alle riparto delle competenze in materia idraulica, e reca una disposizione transitoria con la quale si conferma il principio, sancito dalla giurisprudenza costituzionale, amministrativa e tributaria, del rapporto causale tra le opere di bonifica e l'incremento di valore dell'immobile in relazione al quale il Consorzio pretende il contributo. E' prevista, inoltre, ai fini della legittimità della pretesa contributiva, l'ulteriore condizione della preventiva approvazione da parte della Provincia competente del piano di riparto dei contributi.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1

(Abrogazione dell'art.18 della l.r. n.16/2010)

1. L'art. 18 della l.r. del 15 ottobre 2010, n16 è abrogato.

Art.2

(Disposizione transitoria)

1. Non sono dovuti i contributi consortili richiesti sulla base della disposizione abrogata dall'art.1, che non si fondino sul beneficio specifico e diretto che il singolo immobile ha ricevuto dall'esecuzione delle opere di bonifica e per i quali la provincia competente non abbia preventivamente approvato il relativo piano di riparto.